



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2010

Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di estensione della detassazione degli investimenti in macchinari alle aziende agricole individuali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del valore (pari al 50 per cento) degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, comunemente nota come «Tremonti-ter», prevista nel decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ha trovato conferma nella legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

La norma - articolo 5, rubricato come «detassazione degli investimenti in macchinari» - agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.

Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.

La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da *bowling*, e così via).

La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa a

prescindere dal regime contabile adottato ossia a: persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; società in nome collettivo e in accomandita semplice; società di armamento; società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale; consorzi tra imprese; società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata; società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono, viceversa, esclusi dall'ambito applicativo: le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa; gli esercenti arti e professioni.

L'agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l'associazione bancaria italiana (ABI) per consentire l'adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento

degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria.

L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 50 per cento del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I periodi di imposta interessati sono pertanto l'anno 2009 e 2010. Gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011). La diminuzione d'imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011).

Il presente disegno di legge mira ad estendere l'ambito applicativo della predetta agevolazione anche per le aziende agricole individuali a reddito agrario. L'agricoltura italiana, infatti, sta attraversando un grave momento di crisi causata dal crollo dei prezzi all'origine e dalla caduta dei redditi (meno 25,3 per cento). In questo contesto si rischia di perdere oltre 50 mila aziende nel 2010.

Il fenomeno della criminalità, a danno degli agricoltori, è sempre più diffuso in numerose regioni: i reati si estendono dal furto ai danneggiamenti, dall'usura al *racket*, dagli scarichi abusivi alle truffe nei confronti dell'Unione europea. La crisi economica ha incrinato la capacità di adattamento delle imprese agricole che traevano forza da una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse, a cominciare dal lavoro, e da una rete di solidarietà familiare che contribuiva ad alleviare i problemi di ricorso al credito

e ad assicurare una sufficiente capacità di spesa.

Per questa ragione è indispensabile una politica più attenta e propulsiva nei confronti del settore. Servono interventi mirati e concreti per abbattere i costi (produttivi, contributivi e burocratici) e rivitalizzare i prezzi sui campi che continuano a crollare in maniera verticale. Occorre costruire una più forte e moderna agricoltura e promuovere il protagonismo degli imprenditori agricoli, delle imprenditrici e dei giovani, che rappresentano il futuro e la prospettiva del settore. I costi sociali, soprattutto in termini di occupazione, saranno alti e questo peserà sulle famiglie agricole e sulla loro peculiare struttura sociale. Ci vorrà tempo per recuperare i livelli di reddito, di occupazione e di produzione precedenti la crisi e per ridurre il differenziale di crescita dell'Italia rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro e tra il nord ed il sud del paese. Le imprese agricole hanno difficoltà ad agire in un mercato sempre più ampio e concorrenziale ed è necessario, pertanto, un salto di qualità delle politiche, un progetto per lo sviluppo dell'agricoltura, per accrescere le capacità concorrenziali delle imprese agricole, per promuovere e difendere il «*made in Italy*» alimentare. C'è bisogno di una politica agraria nazionale che consenta al nostro sistema produttivo di superare le difficoltà ed essere parte attiva della ripresa economica del Paese.

Un'agricoltura moderna e competitiva a livello mondiale deve poter contare su investimenti in innovazione, ma ciò può accadere solo in presenza di condizioni favorevoli che possono venire o dal mercato o da azioni di sostegno, quale appunto l'estensione del Tremonti-*ter* sulla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari per le aziende agricole individuali a reddito agrario, prevista dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi alle persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».